



COMUNE DI PULA
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO

PER LA REALIZZAZIONE

**DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO
SOCIO-ECONOMICO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 dell' 11/03/2010

Pubblicato all'Albo dal 18/03/2010 al



COMUNE DI PULA
Provincia di Cagliari

INDICE

Art. 1 OGGETTO

Art. 2 FINALITA'

Art. 3 FORME D'INTERVENTO

Art. 4 RISORSE DISPONIBILI

Art. 5 DESTINATARI

Art. 6 CRITERI DI ACCESSO

Art. 7 PROGRAMMA REGIONALE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'

Art. 8 CONCESSIONE DI SUSSIDI ECONOMICI

Art. 9 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DI RETTE ISTITUTI, COMUNITA' E/O SERVIZI DIURNI;

Art. 10 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Art. 11 INSERIMENTI LAVORATIVI

Art. 12 CONTRIBUTI A FAVORE DI AZIENDE FINALIZZATI A BORSE LAVORO, TIROCINII E FORMAZIONE

Art. 13 DOCUMENTAZIONE

Art. 14 MOTIVAZIONI GENERALI DI ESCLUSIONE

Art. 15 VERIFICHE

Art. 16 DIVULGAZIONE

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la realizzazione di azioni di contrasto al disagio socio-economico, volte a favorire il benessere delle persone. Le azioni sono parte essenziale del più complesso programma di interventi a favore delle politiche sociali e sono coerenti con le misure di contrasto al disagio sociale ed economico indicate dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalla Legge Regionale 23/2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona" e succ. Decreti, delibere e regolamenti di attuazione.

Art. 2

FINALITA'

Le azioni di contrasto al disagio socio-economico sono finalizzate:

- alla presa in carico globale della persona e della famiglia in condizione di accertato disagio socio-economico attraverso il Servizio Sociale Professionale Comunale;
- a garantire un ruolo attivo della valutazione e verifica professionale delle situazioni di bisogno e nella gestione e controllo degli interventi;
- ad assicurare un reddito minimo, attraverso la concessione di sussidi economici, alle persone e alle famiglie in condizione di accertata povertà sia essa duratura o temporanea o straordinaria;
- all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali per i nuclei familiari con redditi pari o inferiori a specifiche soglie di povertà previste dalla legge;
- al sostegno anche economico delle famiglie affidatarie;
- a forme di inserimenti lavorativi sia in alternativa alla semplice erogazione dell'assegno economico, che per la promozione e valorizzazione delle risorse individuali e familiari ai fini di un reinserimento nel tessuto sociale e comunitario destinato alle categorie svantaggiate così come previsto dalla legge 381/91 e dalla L.R. 16/97.

Art. 3

FORME D'INTERVENTO

Le azioni di contrasto al disagio socio-economico e alla povertà estrema di cui al presente Regolamento si attuano attraverso i seguenti interventi:

- 1) concessione di contributi o inserimenti lavorativi relativi al Programma Regionale di **"azioni di contrasto alle povertà"** di cui alla delibera n. 34/31 del 20.07.2009;
- 2) concessione di sussidi economici a favore di persone e nuclei familiari in condizione di accertato disagio socio-economico per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali (affitto, acqua, luce, gas, scuola, alimenti, mensa scolastica, trasporto scolastico etc.);
- 3) concessione di sussidi economici in condizione di accertato disagio economico, per far fronte a disagi momentanei e/o straordinari (patologie, fallimenti, decessi etc.);
- 4) concessione di contributi ad integrazione di rette istituti, comunità e/o servizi diurni;
- 5) concessione di contributi alle famiglie affidatarie ai sensi dell'art. 5 modifiche G.u. n. 96/2001 della Legge 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento";

6) inserimenti presso cooperative sociali di tipo B che possono effettuare attività lavorativa per categorie svantaggiate così come previsto dalla legge 381/91 e dalla L.R. 16/97;

7) sostegno economico a favore di aziende nelle quali vengono inserite persone appartenenti alle categorie svantaggiate ai sensi della Legge 381/91 e della L. R. 16/97 sottoforma di borse lavoro, tirocinii e formazione;

Art. 4

RISORSE DISPONIBILI

Per gli interventi suddescritti verranno utilizzati sia fondi Comunali, che fondi Regionali di cui alla Legge n.23/2005, che fondi Regionali derivanti dal Programma Regionale che promuove azioni di contrasto alla povertà di cui alla Delibera n. 34/31 del 20.07.2009 fino a quando lo stesso verrà realizzato.

Art. 5

DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi del presente Regolamento tutte le persone ed i nuclei familiari residenti nel Comune di Pula e le persone previste dall'art. 4 della L.R. n. 23 /2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona", che possono accedere secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi o di altra natura, aventi medesima residenza anagrafica.

Sono escluse dal reddito del nucleo familiare le coabitazioni basate su una disciplina contrattuale di carattere patrimoniale (colf, badanti, etc.).

Inoltre qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni verranno acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L'istanza ha valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa contenute.

Art. 6

CRITERI DI ACCESSO

Essere privi di reddito o possedere un reddito corrispondente all'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE – Dlgs 31 Marzo 1998 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni) non superiore per l'anno 2009 (ogni anno verrà rivalutato come da delibera R.A.S.) € 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti Irpef, Sono quindi incluse nel computo dei redditi le seguenti provvidenze economiche : le pensioni erogate agli invalidi civili ai ciechi civili e ai sordomuti, - gli assegni di maternità e per il nucleo familiare;

- essere privi di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e postali , fatta eccezione per quanto concerne quelli destinati all'accredito della pensione o altra somma utile per il sostentamento del nucleo familiare;
 - essere privi di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'abitazione principale;
- a) Qualora situazioni straordinarie, che presentino una particolarità e complessità tale (durata del periodo di disagio economico per mancanza/precarietà del lavoro o insufficienza del reddito,

condizione abitativa, adeguatezza alloggio, condizione di isolamento, carenza di reti parentali, problemi sanitari rilevanti, gravi malattie e del numero dei componenti), per cui nonostante superino il reddito di accesso di € 4.500,00 sia necessario intervenire per evitare il rischio di gravi pregiudizi, questo verrà valutato attraverso una riunione d'equipe tra le assistenti sociali del Comune, le assistenti sociali od operatori sociali di eventuali altri servizi quali ASL, Ministeri etc. ed il Responsabile del settore servizi alla persona.

In presenza di tale condizione l'accesso verrà motivato da una relazione socio-familiare, predisposta dal Servizio Sociale Professionale, contenente gli indicatori di disagio.

Non sarà accolta più di una domanda per lo stesso nucleo familiare.

Modalità di calcolo del reddito : il computo del reddito, finalizzato alla valutazione dell'accesso è da effettuarsi aggiungendo nel calcolo ISEE anche i redditi esenti IRPEF, non contemplati dal Dlgs 31 Marzo 1998 n° 109, è volto a valutare le reali condizioni di bisogno del richiedente attraverso la sua effettiva capacità economica di spesa. Pertanto una volta acquisita la certificazione ISEE il Comune dovrà, laddove necessario, sommare al reddito ISEE, riportato nell'attestazione rilasciata dal CAF, gli eventuali redditi esenti IRPEF dichiarati separatamente e dividere l'importo ottenuto per il valore della scala di equivalenza indicato nell'attestazione.

criteri di priorità : Il Comune provvederà sulla base dei punteggi risultanti dagli indici di valutazione di seguito indicati, in relazione alla gravità delle situazioni e alla luce delle disponibilità finanziarie.

Per tutti gli interventi e soprattutto per gli inserimenti lavorativi, relativamente alle disponibilità finanziarie, a parità di reddito e di punteggio verrà data priorità al nucleo che non ha mai beneficiato dell'intervento o che ne ha beneficiato per minor tempo o ha usufruito di minor sostegno economico.

In relazione alla composizione del nucleo familiare, saranno attribuiti i seguenti punti:

Composizione familiare	Punti
Da 1 a 2 componenti	1
Da 3 a 4 componenti	2
Oltre i 4 componenti	3
0,25 per ogni componente oltre i 4 componenti	0,25

b. Nuclei con figli minori: **Punti 1 per ogni figlio minore;**

c. Nuclei con figli minori e con uno solo dei genitori: **Punti 2;**

d. Nuclei familiari con portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/92): **Punti 2;**

e. Nuclei con persone con invalidità pari o superiore al 75% o con anziani non autosufficienti certificati: **Punti 1.**

f. Nuclei nei quali il capofamiglia con età superiore ai 48 anni iscritti/e presso i centri per l'impiego in stato di disoccupazione e **privi/e di occupazione da almeno sei mesi.**

Che abbiano cessato il lavoro per cause a loro non imputabili (riduzione di personale, cessazione attività aziendale, fine rapporto a termine, dimissioni per giusta causa etc..)

Che non abbiano beneficiato di ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione ordinaria, indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, indennità di mobilità, mobilità in deroga etc.) durante i periodi di disoccupazione per i quali si richiede l'intervento di sostegno al reddito : **Punti 1;**

g. In relazione all'ISEE (comprensivo dei redditi esenti IRPEF), verranno attribuiti i seguenti punti:

ISE + REDDITI ESENTI IRPEF	Punti
ISEE da € 0 a € 1.500	2,5
ISEE da € 1.501 a € 2.500	2
ISEE da € 2.501 a € 3.500	1,5
ISEE da € 3.501 a € 4.500	1

g) erogazione del contributo : Il Servizio Sociale Professionale valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà o il sostegno economico o un inserimento lavorativo individuando gli interventi più rispondenti all'interessato/i effettuando una valutazione professionale del bisogno ed una presa in carico attraverso la predisposizione, insieme alla persona, di un piano personalizzato, in relazione alla gravità delle situazioni e alle priorità determinate dal presente regolamento. L'esito delle domande sarà comunicato per iscritto agli interessati. Il sostegno in qualunque modo elargito non potrà essere cumulabile con altre concessioni sia del Comune che da parte di altri Enti Pubblici che perseguono le medesime finalità. Gli inserimenti lavorativi, riferiti alle categorie svantaggiate possono essere attivati oltre che per un sostegno economico anche per il reinserimento sociale, l'integrazione lavorativa delle categorie svantaggiate di cui alla Legge 381/91 certificate dai servizi competenti e previa valutazione tecnico professionale da parte dei Servizi Sociali Comunali e degli enti preposti;

Art. 7

PROGRAMMA REGIONALE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'

La Regione Sardegna con deliberazione G.R. 34/31 del 20.07.2009, per arginare la grave crisi economica e sociale dagli ultimi anni promuove azioni di contrasto alla povertà attraverso la concessione di sussidi economici.

Il Comune di Pula, seguendo i criteri della suddetta deliberazione e del presente regolamento, attraverso un bando comunale, effettuerà una graduatoria e per le prossime annualità ove vi siano degli aggiornamenti si prenderanno in considerazione gli eventuali nuovi criteri e modalità stabilite dalla Regione.

Art. 8

CONCESSIONE DI SUSSIDI ECONOMICI

Le persone o i nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di accesso di cui all'art. 6 del presente regolamento, dovranno compilare un apposito modulo di richiesta allegando la documentazione di cui all'art.13.

Le richieste pervenute vengono prese in esame dal Servizio Sociale Professionale che individua gli interventi più rispondenti all'interessato/i attraverso una valutazione professionale del bisogno ed una presa in carico attraverso la predisposizione, insieme alla persona, di un piano personalizzato.

La concessione del contributo può essere supportata dal parere di eventuali altri servizi sociali e sanitari che hanno in carico la persona.

Art. 9

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DI RETTE ISTITUTI, COMUNITA' E/O SERVIZI DIURNI;

Il contributo è destinato a persone anziane o portatori di handicap che necessitano, attraverso una valutazione integrata Comune ed ASL 8 (UVT unità di valutazione territoriale), di un ricovero in strutture adeguate e che non dispongono di risorse sufficienti alla copertura totale della retta e non vi siano parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile. Il Comune provvederà a convocare formalmente i parenti, affinché adempiano agli obblighi della normativa.

Tali contributi vengono concessi nei limiti delle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

I familiari obbligati sono tenuti a partecipare per intero o per la propria parte in relazione alle loro possibilità economiche e in relazione ai beni mobili e/o immobili avuti in donazione o che ereditano.

In caso di diniego dei parenti tenuti agli alimenti, a partecipare o far fronte alle spese, il Comune incaricherà un legale per rivalersi sulle proprietà eventuali.

I familiari sono tenuti a presentare la stessa documentazione richiesta all'interessato.

Art. 10

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Nell'ambito degli interventi a tutela dei minori il Comune eroga dei contributi economici mensili alle famiglie che accolgono presso di sé minori, per i quali il competente Servizio Sociale Professionale abbia predisposto l'affidamento familiare.

L'importo mensile corrisponderà al minimo vitale che verrà determinato dalla Regione ogni anno.

(LEGGE 184/83 "DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO" E SUCC.MOD. G.U. N. 96/2001);

Art. 11

INSERIMENTI LAVORATIVI

Attraverso il presente intervento si vogliono valorizzare le potenzialità di coloro che sono stati esclusi dai processi produttivi al fine di favorire processi di inclusione e di mantenimento di un ruolo attivo alla vita comunitaria. Detti inserimenti verranno effettuati presso cooperative sociali di tipo B che possono effettuare attività lavorativa per categorie svantaggiate così come previsto dall'art. 4 della legge 381/91:

Persone svantaggiate: Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.

1. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente da Servizi Pubblici della ASL o Ministeri, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
2. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

Le persone svantaggiate sono inoltre previste anche dall'art. 24 della L.R. 16/97:

Beneficiari degli interventi:

1. Rientrano fra i beneficiari degli interventi della presente legge tutti i soggetti o categorie di persone ricompresi dall'articolo 4 della Legge n. 381 del 1991, come sotto specificati:

- a) invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- b) ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;
- c) tossicodipendenti e alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi socio-assistenziali;
- d) detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione;
- e) soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione;
- f) minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
- g) soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio come rientranti tra le categorie svantaggiate.

L'intervento avverrà mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato, pertanto i beneficiari, ammessi al servizio nel rispetto della graduatoria stilata, saranno assunti come operai comuni Livello A1 (ex 1° livello) C.C.N.L. Cooperative Sociali aggiornato al 30/07/2008.

Art. 12

CONTRIBUTI A FAVORE DI AZIENDE FINALIZZATI A BORSE LAVORO E/O TIROCINII FORMATIVI

Il Comune può prevedere inserimenti sotto forma di borse lavoro o tirocinii formativi da concordare con i Centri per il lavoro Provinciali (servizio inserimento mirato disabili), così come previsto dalla L.68/99. (norme per il diritto al lavoro dei disabili). Tali servizi si aprono con specifiche convenzioni con Enti Pubblici o Privati finanziati dallo stato.

Qualora il Comune abbia disponibilità finanziaria e sia prevista una contribuzione questo verrà quantificato di volta in volta.

Art. 13

DOCUMENTAZIONE

Per l'ammissione agli interventi di contrasto al disagio socio-economico di cui al seguente regolamento, le persone interessate devono presentare domanda, su specifico modulo da ritirarsi presso gli uffici del Servizio Sociale comunale allegando la seguente documentazione :

- certificato ISEE, rilasciato ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, riferito all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della domanda;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, prodotta ai sensi del DPR n° 445/00, relativa alla titolarità di redditi esenti IRPEF a capo del richiedente e/o di ciascun componente il suo nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia;
- documento d'identità in corso di validità;
- verbali d'invalidità;
- eventuale altra documentazione e specifica richiesta utile ai fini dell'attribuzione del punteggio;

Inoltre qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni saranno acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Art. 14

MOTIVAZIONI GENERALI DI ESCLUSIONE

1. Non possono beneficiare degli interventi disposti nel presente regolamento le persone e/o i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) situazione economica superiore al valore dell'importo complessivo previsto; (solo nei casi previsti dall' art. 6 punto a)
- b) presenza di un componente titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su due immobili (possesto della cosiddetta "seconda casa"), tranne nel caso in cui sia adibita a dimora abituale di uno dei componenti dello stesso nucleo;
- c) dimissione volontaria dal lavoro o licenziamento per giusta causa, salvo grave motivo adeguatamente documentato del richiedente;
- d) mancata messa in atto di comportamenti di ricerca attiva del lavoro da parte dei componenti abili, quali l'iscrizione al Centro per l'Impiego e/o ad agenzie di lavoro temporaneo, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politica del lavoro del richiedente;
- e) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato del richiedente;
- f) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua, non appropriatamente giustificati, di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo, nonché rifiuto/abbandono/frequenza discontinua, non appropriatamente giustificati di progetti proposti dal servizio sociale professionale miranti all'acquisizione di abilità sociali del richiedente;
- g) *mancato rispetto del progetto concordato con l'assistente sociale*, nel caso in cui i beneficiari non collaborino con l'Assistente Sociale alla realizzazione del progetto (es. non producano la documentazione richiesta nei tempi previsti, non raggiungano gli obiettivi prefissati, ecc.), fatta eccezione per cause di forza maggiore opportunamente documentate dal servizio sociale, l'interessato verrà escluso da eventuali altri benefici per almeno 3 mesi e dovrà ripresentare la richiesta.

Art. 15

VERIFICHE

Sarà cura del Comune effettuare controlli circa la veridicità della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Qualora dai controlli emergano abusi o dichiarazioni false, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, i competenti uffici comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure necessarie al loro integrale recupero. Le verifiche periodiche dovranno riguardare le dichiarazioni effettuate sui redditi posseduti, l'effettiva realizzazione dei progetti di aiuto, i risultati conseguiti e accertare che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. Pertanto i beneficiari dovranno avere l'obbligo di consegnare pezze giustificative attestanti il reale e concreto impiego delle somme erogate.

Per le verifiche, le amministrazioni comunali potranno ricorrere alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia. Il servizio sociale potrà accertare la veridicità delle informazioni dichiarate attraverso i propri strumenti professionali (colloqui, richiesta della documentazione, visite domiciliari, verifiche presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, ecc.).

Anche il rapporto di lavoro subordinato con le cooperative di tipo B non prescindere dal coinvolgimento attivo e da un costante rapporto di collaborazione e controllo con gli uffici del Servizio Sociale.

Il Comune, laddove ne ravvisi la necessità, potrà fare ricorso per la gestione dell'intervento alla figura dell'amministratore di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

Art. 16

DIVULGAZIONE

Agli interventi di inserimenti lavorativi, borse lavoro, tirocinii e formazione (a parte quelli effettuati prettamente in alternativa all'erogazione di un sostegno economico) e il bando per le povertà estreme di cui alla deliberazione G.R. 34/31 del 20.07.2009, in conformità con gli artt. 6-7-11-12 del presente regolamento ed alla legge sulla privacy, verrà data la più ampia divulgazione e pubblicità in favore di tutta la popolazione (pubblicazione sito istituzionale, all'albo pretorio e tutte le forme previste dalla legge).

Art. 17

DISPOSIZIONI FINALI

I redditi da lavoro e gli altri benefici economici eventualmente acquisiti all'interno del percorso di inserimento sociale non incidono sull'entità del sostegno economico definito sino alla conclusione degli interventi, se costituiscono entrate temporanee o occasionali, intendendo per "temporanee e occasionali" solo i rapporti di lavoro part-time o a tempo pieno fino a tre mesi. Ossia in quest'ultimo caso, il beneficio potrà essere

sospeso per il periodo uguale al periodo lavorativo e ripreso successivamente. L'avvio di nuovi rapporti di lavoro superiori a tre mesi, comporta invece l'uscita dal programma d'inserimento.

Art. 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Regolamento è stato adottato in attuazione della normativa Regionale di riferimento. Laddove dovessero intervenire delle modifiche della predetta normativa il presente Regolamento dovrà essere all'uopo modificato in ottemperanza alle modifiche intervenute.